



TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione Esecuzioni Immobiliari

Il Giudice, dott.ssa Claudia Carissimi,

visto il provvedimento del Presidente del Tribunale dott. Casiello n. prot. 956 del 2.9.2021 (successivamente prorogato con provvedimento n. prot. 1086/2021 del 4.10.2021) con il quale, vista l'interdizione anticipata dal lavoro della collega dott.ssa Di Rauso, ha disposto il subentro della scrivente nel ruolo di esecuzioni immobiliari del magistrato assente per tutto il periodo di detta assenza è comunque sino a nuovo provvedimento presidenziale;

ritenuto necessario procedere ad una nuova organizzazione e calendarizzazione delle udienze del ruolo di esecuzioni immobiliari già fissate dalla collega, posto che le stesse risultano fissate al giovedì, giorno in cui non è tabellarmente previsto che la scrivente tenga udienza;

differisce

le seguenti procedure esecutive, già fissate per l'udienza del 21 ottobre 2021 nel modo che segue:

1. R.G.E. 46/2020 al 2 febbraio 2022 ore 13.00;
2. R.G.E. 4/2021 al 2 febbraio 2022 ore 13.30;
3. R.G.E. 13/2021 al 9 febbraio 2022 ore 13.30;
4. R.G.E. 86/2016 al 2 marzo 2022 ore 13.00;
5. R.G.E. 5/2018 al 2 marzo 2022 ore 13.30;
6. R.G.E. 87/2017 al 9 marzo 2022 ore 12.30;
7. R.G.E. 47/2019 al 9 marzo 2022 ore 13.00;
8. R.G.E. 56/2018 al 9 marzo 2022 ore 13.30;
9. R.G.E. 61/2018 al 9 marzo 2022 ore 9.00;
10. R.G.E. 21/2019 al 2 marzo 2021 ore 9.00.

Invita

Tutte le parti, nell'ottica della collaborazione reciproca per il migliore e più sollecito svolgimento della procedura ai seguenti adempimenti:

- 1) con riferimento alle procedure chiamate per la delega delle operazioni di vendita,
 - ad accertarsi di aver provveduto - ovvero, in mancanza, a provvedere - al deposito telematico di quanto segue:
 - nota di trascrizione del pignoramento;
 - avvisi ex art. 498 c.p.c. ai creditori iscritti;
 - prova dell'avvenuta notifica alla parte esecutata del decreto di fissazione dell'udienza ex art. 569 c.p.c.;



ove non si siano perfezionate dette notifiche, si invitano le parti a depositare istanza di rinvio fuori udienza, non essendo possibile procedere alla delega delle operazioni di vendita in assenza di detti presupposti;

- a verificare la completezza della documentazione ipocatastale depositata: in particolare, con riferimento alla completezza delle trascrizioni del ventennio anteriore alla trascrizione del pignoramento, all'indicazione del primo atto di acquisto trascritto effettivo (non *mortis causa*) ultraventennale, alla verifica della trascrizione degli eventuali acquisti a titolo ereditario (trascrizione dell'accettazione tacita di eredità) posto che, in mancanza, non saranno delegate le operazioni di vendita, ma si procederà alla nomina di custode professionale per la relativa verifica e le necessarie integrazioni;
- a depositare, ove detta documentazione risulti incompleta, la documentazione necessaria mancante, anche a mezzo di relazione notarile integrativa

2) per le procedure chiamate per le opposizioni esecutive ovvero reclami ex art. 591 ter c.p.c., a depositare telematicamente almeno il giorno prima dell'udienza la prova dell'avvenuta notifica del ricorso/reclamo; e ciò a mezzo di deposito telematico della busta telematica per le notifiche eseguite a mezzo pec, ovvero delle ricevute di avvenuta accettazione e consegna munite della necessaria attestazione di conformità all'originale telematico; analogamente per le notifiche eseguite a mezzo posta.

Si comunichi.

Campobasso, 18 ottobre 2021

come all'Ordine degli Avvocati e mediante pubblicazione sul sito del Tribunale

Il Giudice
Dott.ssa Claudia Carissimi

